



PARERE MOTIVATO
n. 88 del 7 Maggio 2019

**OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità alla Variante Parziale n. 19 al vigente PRG.
Comune di Agordo (BL).**

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- con la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio", la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i. prevede che in caso di modifiche minori di piani e programmi che determinino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo Decreto;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 152/2006, stabilisce che sia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo Decreto, la Commissione Regionale per la VAS, nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 la Giunta Regionale ha approvato le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione Regionale VAS, per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi funzione svolta ora dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV);
- con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 84/12 che fornisce le linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;



- con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 73/13 che ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;
- La Commissione VAS si è riunita in data 7 Maggio 2019 come da nota di convocazione in data 6 Maggio 2019 prot. n.175278;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Comune di Agordo con nota n.48 del 3.01.19 assunta al prot. reg. al n.7738 del 9.01.19 relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per la Variante Parziale n.19 al PRG;

PRESO ATTO CHE sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- Parere n. 22000 del 15.04.19 assunto al prot. reg. al n.150904 del 15.04.19 dell'ULSS1;
- Parere n.42005 del 24.04.19 assunto al prot. reg. al n.163646 del 24.04.19 di ARPAV;
- Parere n.10216 del 17.04.19 assunto al prot. reg. al n.154298 del 17.04.19 di gsp servizi;
- Parere n. 545 del 29.04.19 assunto al prot. reg. al n.166648 del 29.04.19 del Consiglio di Bacino Dolomiti Bellunesi;
- Parere n. 2390 del 3.05.19 assunto al prot. reg. al n.174444 del 6.05.19 dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali,

pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP, della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 30/2019 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

CONSIDERATO CHE come risulta dalla documentazione trasmessa in data 3 gennaio 2019 e in data 20 marzo 2019, l'istanza è relativa ad una variante parziale al Piano regolatore Comunale del comune di Agordo che interessa un ambito del centro storico. La trasformazione urbanistica che ricade, in base al vigente strumento urbanistico, in zona Z.T.O. A/4, recepisce un richiesta presentata dalla ditta proprietaria dei terreni e degli edifici interessati e consentirà di sistemare un incrocio viario sito nel Centro Storico di Agordo, mediante demolizione e ricostruzione parziale di volumi esistenti. In particolare gli interventi previsti sono:

- la demolizione di un edificio al fine di allargare gli spazi di manovra e la visibilità dell'incrocio;
- la demolizione e ricostruzione in arretramento di un secondo edificio nel rispetto dell'assetto planivolumetrico-urbanistico previsto dalla variante, in modo da garantire una larghezza minima di corsia di 3,50 m.

A completamento dell'intervento potrà essere prevista la creazione di un parcheggio pertinenziale nel rispetto del sistema viario principale da realizzare sulla zona dell'edificio da demolire. L'area è completamente infrastrutturata e il recupero degli edifici verrà realizzato con tipologie costruttive ed infrastrutturali coerenti/compatibili con quelle esistenti. La variante di fatto realizza una riduzione dei volumi esistenti, ed assentiti dal PRG, che passano da 2.176,03 mc a 1.700,00 mc. Non sussiste quindi la necessità di una verifica degli standard urbanistici. La finalità dell'intervento è quella di allargare e riattivare un importante incrocio che attualmente risulta essere pericoloso in quanto molto stretto e privo di sufficiente visibilità. Gli edifici oggetto della variante non presentano caratteristiche tipologiche/architettoniche di pregio, ne sono armonizzati/contestualizzati con l'edificato circostante. Nel RAP è evidenziato come il centro storico di Agordo, ed in particolare la ZTO A ove si interverrà con la variante, sia caratterizzato da un sistema viario con strade molto



strette e tortuose che hanno richiesto l'imposizione diffusa di sensi unici. Per quanto attiene gli immobili interessati dall'intervento è evidenziato che gli stessi non sono più abitati da diversi anni, anche perché privi di bagni e servizi igienici e la mancanza, anche di una minima manutenzione, ha contribuito al degrado generale dei fabbricati, ad oggi non recuperabili nelle attuali condizioni, se non attraverso la demolizione ed eventuale ricostruzione. Con l'intervento si intende riqualificare un'area del centro storico intervenendo, contestualmente, sul sistema viario esistente caratterizzato attualmente da livelli elevati di pericolosità per l'incolumità delle persone e dei mezzi che transitano in via Carrera. Nel RAP non è data evidenza di incoerenze tra la Variante in esame e la strumentazione pianificatoria sovraordinata e di settore presa in esame. Dalla valutazione delle pressioni, impatti e potenziali effetti derivanti dall'attuazione dell'intervento non sono emerse, con l'adozione delle indicazioni e le mitigazioni proposte dall'estensore del RAP, sia per la fase di cantiere che a regime, possibili situazioni di non sostenibilità ambientale riscontrabili nelle diverse matrici ambientali.

VISTA la relazione istruttoria predisposta dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV, in data 7 maggio 2019, dalla quale emerge che, tenuto conto della natura e dimensione della trasformazione proposta, la Variante Parziale n. 19 al vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Agordo, non debba essere sottoposta a procedura di VAS, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente.

VISTA altresì l'indicazione contenuta nella medesima relazione istruttoria che in fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste nel Rapporto Ambientale Preliminare – RAP e recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopraccitate, nonché gli esiti della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 30/2019.

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

la Variante Parziale n. 19 al PRG del Comune di Agordo, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

- devono essere messe in atto tutte le indicazioni, mitigazioni e/o compensazioni previste nel Rapporto Ambientale Preliminare;
- devono essere recepite le indicazioni, raccomandazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopraccitate;
- devono essere recepiti gli esiti della valutazione di Incidenza Ambientale dando atto che non sono state riconosciute dall'autorità regionale per la valutazione di incidenza le fattispecie di non necessità della valutazione di incidenza numero 1, 8 e 10 del paragrafo



2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 e che è ammessa l'attuazione degli interventi della presente istanza qualora:

- A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017;
- B. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;

Da ultimo si sottolinea che, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs 152/06 parte seconda e ss.mm.ii. e in particolare dagli artt. 4, 5 e 6, la valutazione effettuata ha la finalità di assicurare che l'attuazione del piano/programma, sia compatibile con le condizioni per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e del patrimonio culturale, nell'ottica di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.

La valutazione non attiene a questioni afferenti la procedura urbanistica espletata.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO
Commissioni VAS VincA NUVV
Dott. Geol. Corrado Soccorso

Il presente parere si compone di 4 pagine